

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI**

~~JOHAN~~ c/ **PREFETTURA DI BARI**

**R.G. 2642/2010**

**IL GIUDICE DI PACE**

Cron. 874/10  
Ord. 945/10

Sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 10.6.2010

-Letto il decreto di espulsione, Cat. A. 11/2010 n. [redacted], emesso dal Prefetto di Bari in data 10.01.2010, nei confronti di [redacted] nato in Ghana il [redacted] in quanto, identificato a mezzo di atti di ufficio, ha dichiarato di essere entrato nel territorio dello Stato Italiano nel marzo 2008 attraversando il confine del territorio nazionale in zona Lampedusa.

-Letto il ricorso in opposizione, depositato in data 09.03.2010, col quale il ricorrente ha eccepito: la nullità del decreto prefettizio per violazione dell'art. 4 del protocollo 4 allegata alla convenzione Europea dei diritti dell'uomo; la violazione dell'art. 2 della Cost., art. 13 L. n. 228/2003 nonché dell'art. 5, comma 6 e 18 del D. Lgs. 296/98; la violazione dell'art. 13, C VII del D.Lgs. 286/98 del c.lgs. n. 286/98; la mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua conosciuta dall straniero;

- Sentito il procuratore del ricorrente ed il delegato del Prefetto;

-Rilevato che effettivamente il decreto prefettizio impugnato risulta emesso a seguito di una operazione di polizia con la quale si è provveduto alla espulsione di numerosi cittadini stranieri che lavoravano e vivevano a Rosarno ( R.C.).

*[Handwritten signature]*

-Ritenuto che, a seguito della rivolta di Rosarno, si è venuti a conoscenza che il [redacted] insieme ad altri connazionali, era costretto a lavorare in ambienti e condizioni disumane subendo le angherie dei datori di lavoro.

-Rilevato che le suddette circostanze, denunciate dal ricorrente giusta copia di denuncia compilata in data 09.3.2010 ed esibita in atti, rende applicabile nei suoi confronti quanto disposto dall'art. 18 del Dlgs. 286/98, essendo state accertate situazioni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

-Ritenuto che la Corte di Cassazione (sent. n. 3423/2004 e 3845/2006) ha recentemente statuito che l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti umani fondamentali tra i quali è da annoverare senza dubbio "...il diritto al rilascio di permesso per motivi umanitari" che, pur non attribuendo allo straniero il titolo per soggiornare in Italia, permette di non vedersi immettere in un contesto di elevato rischio personale, per cui spetta al giudice di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni ostative alla espulsione di cui agli artt. 19 e 20 del Dlgs 286/98.

-Rilevato che sia il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari in data 10.01.2010 che i successivi provvedimenti della Questura risultano notificati al ricorrente in lingua italiana ed in lingua francese che il ricorrente ha dichiarato di non conoscere;

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Bari, avv. Rita Calvi definitivamente pronunciando sul ricorso in atti, così provvede:

-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione, Cat. A. 11/2010 [redacted], emesso dal Prefetto di Bari in data 10.01.2010, nei confronti di [redacted]

- Spese a carico dell'Erario

Così deciso in Bari il 11.6.2010

Il Giudice di Pace  
(avv. Rita Calvi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 16 GIUG 2010 [initials]  
L'OPER. AMMINISTRATIVO

